

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1480)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1974

Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, prevede l'attribuzione nei confronti del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato, di un assegno annuo pensionabile, nonchè di un assegno speciale stabilito in misura forfettaria lorda di lire 150 mila per i professori di ruolo e fuori ruolo e lire 80 mila per i professori incaricati esterni e per gli assistenti che non svolgano privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale con reddito annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, superiore a lire 2 milioni.

Poichè l'elencazione delle categorie di personale docente contenuta in tale articolo po-

trebbe portare all'esclusione dai citati benefici economici di altre categorie di personale che, pur non facendo parte del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, godono sostanzialmente dello stesso trattamento economico, è opportuno indicare esplicitamente anche dette categorie di personale cui compete il nuovo trattamento accessorio recato dal suindicato articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.

È d'altra parte da tener presente che il personale in questione è stato esplicitamente escluso dalle norme relative all'assegno perequativo pensionabile previsto per il personale burocratico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi il personale scientifico di carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio Vesuviano, i professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonché le seguenti categorie di personale il cui trattamento economico è assimilato a quello dei professori e degli assistenti universitari:

- 1) dirigenti di ricerca e ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;
- 2) direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici;
- 3) direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria.

Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i dirigenti di ricerca, i direttori e i direttori di sezione debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo; i ricercatori e gli sperimentatori debbono intendersi equiparati agli assistenti universitari. L'assegno speciale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.

L'assegno annuo pensionabile e l'assegno speciale di cui al citato articolo 12, non competono al personale dell'Istituto superiore di sanità che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non dichiara di rinunciare all'assegno personale pensionabile di cui all'articolo 66, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Il compenso particolare di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, non compete al personale cui sono attribuiti l'assegno annuo pensionabile e l'assegno speciale predetti.

Sono abrogati gli articoli 55, comma secondo, 56 e 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519.